

Atto n. 11/06

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI DI PRELIEVO
STANDARD E DELLE CATEGORIE D'USO DEL GAS AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7 DELLA DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2004 N. 138/04**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 7
della deliberazione 29 luglio 2004 n. 138/04

19 maggio 2006

Indice

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Finalità.....	4
1.2	Contesto normativo	4
2	LA STIMA DEI PRELIEVI	6
2.1	Utilizzo delle stime	6
2.2	Criteri di determinazione delle stime	7
3	DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI PRELIEVO STANDARD E DELLE CATEGORIE D'USO DEL GAS	8
3.1	Standardizzazione dei criteri di stima	8
3.2	Individuazione di categorie d'uso	9
3.3	Individuazione di classi di prelievo.....	10
3.4	Classificazione in zone climatiche	10
3.5	Caratteristiche dei profili di prelievo standard.....	11
3.6	Criteri per la determinazione dei profili di prelievo standard	12
4	MODALITA' OPERATIVE DI ASSOCIAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AL PUNTO DI RICONSEGNA	13
4.1	Associazione del profilo di prelievo standard al punto di riconsegna.....	13
4.1.1	<i>Determinazione del profilo proprio dei punti di riconsegna attivi alla data di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo dei profili standard</i>	13
4.1.2	<i>Determinazione del profilo proprio di ciascun punto di riconsegna in caso di nuova attivazione della fornitura o sostituzione nella fornitura</i>	13
4.1.3	<i>Modifica e aggiornamento del profilo proprio dei punti di riconsegna</i>	14
4.2	Proprietà e diffusione del dato di prelievo	14
5	REGOLE DI UTILIZZO DEI PROFILI DI PRELIEVO STANDARD E DELLE CATEGORIE D'USO DEL GAS	15
5.1	Standardizzazione delle regole di utilizzo dei profili.....	15
5.2	Regole di utilizzo dei profili per la fatturazione del servizio di distribuzione.....	16
5.3	Regole di utilizzo dei profili ai fini del processo di allocazione dei quantitativi di gas	17
5.3.1	<i>Attuale assetto regolatorio</i>	17
5.3.2	<i>Possibili modifiche al processo di allocazione in seguito all'introduzione dei profili di prelievo</i>	19
6	UTILIZZO DEI PROFILI DI PRELIEVO STANDARD DA PARTE DELLE SOCIETA' DI VENDITA	21
7	MODALITA' DI ENTRATA IN VIGORE	22

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e proposte al fine della formazione di provvedimenti per la definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 29 luglio 2004 n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e successive modificazioni.

Il documento per la consultazione, che si inserisce nel procedimento avviato con la deliberazione 5 aprile 2006 n. 70/06 (di seguito: deliberazione n. 70/06), viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il **23 giugno 2006**.*

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo dei seguenti mezzi: posta, fax o posta elettronica

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione gas

piazza Cavour n. 5 – 20121 Milano

tel.: 02-65.565.284

fax: 02-65.565.266

e-mail: gas@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1 INTRODUZIONE

1.1 Finalità

Con il presente documento, l’Autorità si propone di consultare i soggetti interessati allo scopo di definire un provvedimento che individui profili di prelievo standard e categorie d’uso del gas comuni a tutti i soggetti operanti sul territorio nazionale, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04.

L’utilizzo dei profili di prelievo standard associati a categorie d’uso del gas è funzionale alla stima dei prelievi relativi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in caso di non disponibilità di letture con le frequenze attualmente richieste dai processi allocativi e di fatturazione, oltre che alla ripartizione temporale di dati aggregati.

La determinazione di una stima dei prelievi è funzionale:

- alla determinazione dei corrispettivi relativi ai quantitativi di gas riconsegnati per singolo utente del servizio di distribuzione;
- alle operazioni di allocazione del gas presso i punti di consegna condivisi delle reti di distribuzione.

I dati relativi ai prelievi stimati possono inoltre essere utilizzati anche dalle società di vendita per:

- la fatturazione ai clienti finali;
- la programmazione dell’attività di trasporto.

Il presente documento di consultazione si inserisce in un quadro di regolazione che fa riferimento sia al Codice tipo di distribuzione di prossima emanazione, che al documento di consultazione relativo alla misura nel trasporto, anch’esso di prossima pubblicazione.

1.2 Contesto normativo

L’Autorità ha emanato, nell’aprile 2003, il documento per la consultazione “*Garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas e norme per la predisposizione dei codici di rete*”. In tale documento veniva dato ampio rilievo al tema dei profili di prelievo standard e delle categorie d’uso del gas, con riferimento all’esigenza di uniformare i criteri di stima dei prelievi presso i punti di riconsegna di tutte le imprese di distribuzione. Il documento stesso proponeva anche un elenco di categorie di utilizzo del gas, presentando la possibilità di suddividere i punti di riconsegna in base alle particolarità di prelievo e alle modalità di utilizzo del gas da parte dei clienti finali. I soggetti interessati alla consultazione hanno espresso un largo consenso sul tema della omogeneizzazione dei criteri di stima sul territorio nazionale e, in relazione alla determinazione delle categorie d’uso del gas, hanno manifestato una sostanziale convergenza nel sottolineare l’importanza della determinazione di criteri di classificazione dei punti di riconsegna gestiti dalle imprese di distribuzione, in base alle caratteristiche merceologiche e di modalità di prelievo della fornitura presso i clienti finali.

Con la deliberazione n. 138/04, l'Autorità ha definito le garanzie per il libero accesso degli operatori (shipper, venditori, clienti finali) alle reti di distribuzione locale del gas e le norme per la predisposizione dei codici di rete. L'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorità con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione. L'utilizzo dei profili di prelievo standard è descritto nei successivi articoli della stessa deliberazione. In particolare:

- l'articolo 19, comma 1, dispone che l'impresa di distribuzione determini i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto e che nell'ambito di tali dati siano individuate le categorie d'uso del gas di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima delibera;
- l'articolo 20, comma 1, dispone che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard;
- l'articolo 31, comma 7, dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di definizione dei profili di prelievo standard, l'impresa di distribuzione trasmetta all'impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile, in luogo delle categorie d'uso, e che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali;
- l'articolo 24, comma 1, dispone che ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettui la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo standard;
- l'articolo 28, comma 1, dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di definizione dei profili di prelievo standard, le imprese di distribuzione rendano pubblici, anche tramite il proprio sito internet, entro il 1 ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse;
- l'articolo 28, comma 2, dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di definizione dei profili di prelievo standard, della medesima delibera, la stima dei consumi ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione venga effettuata applicando i profili di prelievo e le categorie d'uso di ciascuna impresa.

La deliberazione n. 138/04 disponeva altresì che, entro l'1 ottobre 2004, le imprese di distribuzione trasmettessero all'Autorità i criteri e le metodologie nonché ogni altro elemento utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso utilizzati dalle medesime imprese, al fine di porre a conoscenza dell'Autorità tutti gli elementi utili per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso del gas su scala nazionale. In relazione a tale obbligo, anche a seguito di specifico sollecito, l'Autorità ha ricevuto il contributo di circa 295 operatori. Dall'esame di tali contributi l'Autorità ha tratto utili indicazioni relative alle metodologie di stima utilizzate dalle imprese di distribuzione e alle loro modalità di applicazione.

La deliberazione 28 novembre 2005 n. 249/05 (di seguito: deliberazione n. 249/05) apporta alcune modifiche alla deliberazione n. 138/04 ed in particolare introduce,

limitatamente all'anno termico 2005-2006, criteri di stima dei dati semplificati, per consentire, alle imprese di distribuzione non ancora in grado di attivare meccanismi automatici di stima per la totalità dei punti di riconsegna allacciati alle proprie reti, un adeguato periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi.

2 LA STIMA DEI PRELIEVI

2.1 Utilizzo delle stime

L'utilizzo delle stime dei prelievi in caso di non disponibilità di letture con le frequenze attualmente richieste dai processi allocativi e di fatturazione coinvolge diversi soggetti della filiera:

- gli utenti del servizio di distribuzione (società di vendita o traders), i quali necessitano della conoscenza dei dati di prelievo dei clienti finali al fine di:
 - programmare i volumi da richiedere ai propri fornitori presso il punto di consegna dell'impianto di distribuzione;
 - fatturare i consumi ai propri clienti finali;
- l'impresa di distribuzione, che necessita della conoscenza dei dati di prelievo presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione al fine di:
 - svolgere l'attività di dispacciamento in condizioni di efficienza e sicurezza;
 - determinare il corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio di distribuzione;
 - assolvere agli obblighi di comunicazione dei dati al trasportatore ai fini allocativi;
- l'impresa di trasporto, che necessita dei dati di prelievo presso i punti di consegna della rete di trasporto al fine di:
 - permettere l'allocazione del gas transitato al punto di consegna tra i diversi utilizzatori del servizio di trasporto.

L'introduzione del sistema di stima dei consumi utilizzando i profili di prelievo standard implica la necessità di una corretta modalità per la gestione dei conguagli al momento della disponibilità del dato di lettura, sotto i profili commerciale, fiscale e fisico.

Oggi l'utilizzo di criteri di stima specifici da parte dei singoli distributori, se da un lato consente in qualche caso di minimizzare il fenomeno del conguaglio, dall'altro rende nella pratica estremamente complessa la valutazione previsionale dell'andamento dei consumi da parte degli operatori della vendita e del commercio all'ingrosso, soprattutto ai fini dei meccanismi di prenotazione delle capacità, costituendo oggettivo freno allo sviluppo del mercato.

Partendo da questi presupposti, nell'ambito del processo di consultazione finalizzato alla definizione del Codice tipo di distribuzione e alla revisione della deliberazione n. 138/04 si è provveduto ad affrontare il tema della ripartizione temporale dei quantitativi di gas oggetto di conguaglio.

Inoltre si rileva come, in funzione dell'utilizzo, il dato di stima determinato per ogni singolo punto di riconsegna della rete di distribuzione, venga richiesto secondo diversi livelli di aggregazione (per utente del servizio di distribuzione, per punto di riconsegna della rete di trasporto ecc.) e secondo scadenze temporali diverse.

Ad esempio in relazione al processo di allocazione, si presenta l'esigenza che i dati di prelievo si riferiscano ad intervalli temporali almeno mensili e siano disponibili con scadenze prefissate.

2.2 Criteri di determinazione delle stime

La disponibilità del dato di prelievo a scadenze prefissate rappresenta un'esigenza strutturale del sistema.

La lettura della massima parte dei misuratori installati presso i punti di riconsegna degli impianti di distribuzione avviene oggi con periodicità superiore agli intervalli temporali prescritti dai processi allocativi e di fatturazione del servizio di distribuzione, in accordo con le disposizioni provvedimentali dell'Autorità.

In relazione alla disponibilità del dato di prelievo da parte dell'impresa di distribuzione, si evince, dai dati oggi in possesso, che la maggior parte dei misuratori installati presso i punti di riconsegna non consentono oggi la trasmissione dei dati di lettura a distanza.

L'Autorità intende comunque regolare l'introduzione e l'utilizzo di sistemi di telelettura in modo sempre più diffuso, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema e garantire la tempestività nel trasferimento del dato di misura ai soggetti interessati.

Le imprese di distribuzione e le società di vendita, in mancanza di letture con cadenze prefissate, adottano ad oggi procedure e criteri di stima dei volumi prelevati che differiscono da un soggetto all'altro. Per effettuare tali stime gli operatori utilizzano sistemi informatici e procedure aziendali già consolidati. Dai dati raccolti dall'Autorità circa le modalità utilizzate dalle imprese di distribuzione per la predisposizione dei profili di prelievo, emerge che allo stato attuale alcuni soggetti hanno già raggiunto un elevato grado di implementazione, avendo codificato in modo articolato le variabili associate ai prelievi dei punti di riconsegna. Altri soggetti invece hanno implementato meccanismi di stima che non risultano coerenti con quanto prescritto dalla deliberazione n. 138/04. A seguito di tale situazione, come già citato al paragrafo 1.2, con la deliberazione n. 249/05 l'Autorità ha introdotto limitatamente all'anno termico 2005-2006, criteri di stima dei dati semplificati, per consentire, alle imprese di distribuzione non ancora in grado di attivare meccanismi automatici di stima per la totalità dei punti di riconsegna allacciati alle proprie reti, un adeguato periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi.

Si assiste, quindi, ad un'attività di stima sul territorio nazionale effettuata in base a criteri disomogenei e difficilmente giudicabili sotto il profilo prettamente metodologico. Questo pone un serio limite all'efficienza dei processi comuni a più soggetti, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza nel segmento della vendita. L'Autorità intende codificare e fornire dei profili di prelievo standard, associati a categorie d'uso, validi su tutto il territorio nazionale, al fine di perseguire l'obiettivo primario di uniformità ed omogeneità dei criteri di stima, che dovranno essere utilizzati dai soggetti interessati nell'ambito delle responsabilità attribuite dalla deliberazione n. 138/04.

Nell'effettuare tale operazione l'Autorità intende predisporre degli strumenti che siano funzionali agli usi previsti dalla citata deliberazione, cercando nel contempo di limitare allo stretto necessario l'introduzione di nuovi oneri per i soggetti che attualmente hanno sviluppato sistemi meno sofisticati.

Di conseguenza l'introduzione dei profili di prelievo standard potrà comportare per alcuni soggetti un sostanziale alleggerimento delle attività di stima dei consumi già svolte, per altri la modifica di tali attività, per altri ancora, i meno efficienti, l'obbligo di implementare le attività; nel complesso si tratta in ogni caso di oneri certamente ricompresi negli attuali criteri di determinazione delle tariffe di distribuzione.

Le reti di distribuzione alimentano punti di riconsegna con caratteristiche molto diverse, sia per l'utilizzo del gas (riscaldamento, produzione acqua calda, usi tecnologici, ecc.) che per i quantitativi prelevati. L'Autorità intende codificare profili di prelievo da applicare a tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione, indipendentemente dalle modalità di utilizzo e dai quantitativi di gas prelevati dal cliente finale, anche in virtù di una gestione puntuale delle reti che l'attuale assetto normativo impone alle imprese di distribuzione (si pensi alla fatturazione del servizio di distribuzione che deve essere dettagliata per singolo punto di riconsegna).

Punto di discussione 1. Si ritiene utile ed efficiente l'introduzione di profili di prelievo standard omogenei su tutto il territorio nazionale? Si ritiene utile ed efficiente la codifica di profili di prelievo standard da applicare a tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione? In alternativa si ritiene opportuno che la stima dei consumi per alcune tipologie di punti di riconsegna debba essere effettuata con modalità diverse? Con quali motivazioni?

3 DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI PRELIEVO STANDARD E DELLE CATEGORIE D'USO DEL GAS

3.1 Standardizzazione dei criteri di stima

Il profilo di prelievo è quello strumento che descrive, con opportuna scansione temporale, l'andamento dei prelievi in funzione di un insieme di caratteristiche del punto di riconsegna. Il profilo di prelievo consente la stima dei prelievi futuri e la ripartizione nel passato di un dato aggregato (ad esempio la profilazione mensile del dato di consumo annuo o la profilazione giornaliera del dato di consumo mensile).

Ad ogni punto di riconsegna della rete di distribuzione deve essere associato un profilo di prelievo standard appropriato, tale cioè da descriverne al meglio l'andamento dei prelievi.

L'Autorità prevede che l'associazione del profilo di prelievo standard al singolo punto di riconsegna della rete di distribuzione avvenga attraverso l'individuazione di alcune caratteristiche del punto stesso, relative ai seguenti parametri:

- utilizzo del gas prelevato, attraverso l'individuazione di opportune *categorie d'uso*;

- giorni di prelievo nel corso dell'anno, attraverso l'individuazione di *classi di prelievo*;
- condizioni climatiche, attraverso la classificazione in *zone climatiche*.

Il numero dei profili di prelievo standard che l'Autorità intende definire deriva dal trade-off tra dettaglio della stima (maggiore è il numero dei profili standard definiti, maggiore sarà la possibilità di associare ad ogni punto di riconsegna un profilo che ne descrive al meglio l'andamento dei prelievi) e complessità gestionale introdotta nel sistema (maggiore è il numero dei profili standard definiti, maggiore sarà la difficoltà di gestione).

Punto di discussione 2. Si ritiene debbano essere individuati altri parametri di classificazione dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, oltre ai tre sopraelencati?

3.2 Individuazione di categorie d'uso

Il parametro "categoria d'uso" sintetizza la variabilità dei prelievi in funzione dell'utilizzo del gas. In generale si possono individuare tre macro-categorie:

- macro-categoria d'uso termica o "curva termica", caratteristica dei punti di riconsegna che prevedono usi del gas per riscaldamento, e quindi con variabilità ciclica annuale, essendo influenzati dall'andamento climatico;
- macro-categoria d'uso piatta o "curva piatta", tipica di punti di riconsegna associati a forniture di gas che non prevedono il riscaldamento e quindi presentano consumi costanti o assimilabili;
- macro-categoria d'uso mista o "uso promiscuo", caratteristica di punti di riconsegna con prelievi eterogenei generati da diverse variabili, in cui il prelievo è sostanzialmente determinato da una componente costante e da una variabile legata all'andamento climatico.

L'Autorità propone di dettagliare le tre macro-categorie sopradescritte, individuando almeno le seguenti categorie d'uso:

- cottura;
- acqua calda sanitaria;
- riscaldamento individuale;
- riscaldamento centralizzato;
- uso tecnologico;
- condizionamento;
- cogenerazione;
- utilizzato dall'impresa di distribuzione a proprio titolo.

In aggiunta a queste categorie ne saranno codificate altre, derivate da opportune combinazioni delle precedenti, quali:

- cottura + acqua calda sanitaria;
- cottura + riscaldamento individuale;
- cottura + acqua calda sanitaria + riscaldamento individuale;
- acqua calda sanitaria + riscaldamento centralizzato;
- cottura + acqua calda sanitaria + riscaldamento centralizzato.

3.3 Individuazione di classi di prelievo

Il parametro “*classe di prelievo*” viene introdotto per modellare i profili in funzione delle differenti modalità di prelievo, in relazione ai giorni dell’anno (lavorativi, feriali, festivi, chiusure, ecc.), individuando le unità temporali in cui il prelievo ha valore significativo (non nullo).

L’Autorità intende individuare almeno le seguenti classi di prelievo, caratterizzate da consumi ripartiti su:

- sette giorni alla settimana;
- sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), escludendo le festività nazionali;
- sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), escludendo le festività nazionali, le festività del periodo natalizio e parte del periodo estivo;
- cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), escludendo le festività nazionali.

Punto di discussione 3. Si ritiene utile ed esaustiva, l’individuazione delle suddette categorie d’uso e classi di prelievo, anche in relazione alla complessità gestionale derivante dall’eventuale codifica di ulteriori categorie d’uso e classi di prelievo?

3.4 Classificazione in zone climatiche

Un fattore caratterizzante i profili di prelievo, per tutti gli usi del gas inerenti il riscaldamento, risultano essere le condizioni climatiche della zona in cui si trova il punto di riconsegna oggetto di stima.

L’Autorità intende adottare come elemento caratterizzante di tale variabile la “zona climatica”, così come definita e individuata dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni. La zona climatica risulta determinata con riferimento alle caratteristiche morfologiche ed orografiche del territorio in cui si trova il punto di riconsegna oggetto di stima.

In relazione al numero di gradi giorno, i comuni italiani vengono classificati in sei zone climatiche, caratterizzate da diversi periodi annuali di esercizio e durate giornaliere di attivazione dell’impianto termico.

Conseguentemente l’Autorità propone di adottare profili di prelievo standard differenziati, in funzione della zona climatica di appartenenza del comune in cui si trova il punto di riconsegna oggetto di stima.

Punto di discussione 4. Si ritiene opportuna l’adozione di profili di prelievo standard differenziati in funzione della zona climatica di appartenenza del comune in cui si trova il punto di riconsegna oggetto di stima?

3.5 Caratteristiche dei profili di prelievo standard

Ad ogni combinazione delle variabili descritte (categoria d’uso, classe di prelievo e zona climatica) sarà associato in modo univoco un profilo di prelievo standard.

L’Autorità propone l’introduzione di profili di prelievo normalizzati, con scansione temporale giornaliera, composti cioè da 365 valori percentuali (pesi giornalieri): il prelievo stimato di ogni punto di riconsegna si otterrà applicando i pesi giornalieri al dato di prelievo annuo del punto di riconsegna. L’associazione di profilo di prelievo standard e prelievo annuo individua un profilo di prelievo caratteristico del singolo punto di riconsegna, quello che nei paragrafi seguenti sarà individuato come “**profilo proprio**”. Per l’utilizzo del profilo è necessario, quindi, che ad ogni punto di riconsegna, oltre al profilo di prelievo standard, sia associato un prelievo annuo, determinato con le modalità descritte nei paragrafi successivi.

La scansione giornaliera dei profili di prelievo standard deriva da quanto disposto dell’articolo 20, comma 1, della deliberazione n.138/04, che prevede l’utilizzo dei profili di prelievo standard pubblicati dall’Autorità anche ai fini della profilazione giornaliera per l’allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto. Inoltre la scansione giornaliera appare ottimale in quanto più aderente alle caratteristiche e alle diverse modalità dei prelievi caratterizzanti i clienti finali associati ai punti di riconsegna. Infine, la scansione giornaliera consente di stimare con più precisione il dato di prelievo in caso di attivazione o sostituzione nella fornitura a clienti finali nel corso del mese, rispetto a quanto avviene attualmente attraverso criteri di ripartizione media dei consumi.

Inoltre, l’Autorità è orientata alla codifica di profili di prelievo standard di tipo statico, vale a dire profili di prelievo in cui le percentuali giornaliere sono determinate anteriormente al periodo cui si riferiscono e sono indipendenti da variabili esterne. Questo orientamento deriva dall’osservazione che, come verrà illustrato nei paragrafi seguenti, l’utilizzo di profili dinamici anziché statici comporterebbe una maggiore complessità gestionale a fronte di vantaggi non ben quantificabili.

Infatti la staticità o dinamicità dei profili ha scarsa rilevanza per quanto concerne la fatturazione del servizio di distribuzione, in cui lo scostamento tra il dato stimato oggetto di fatturazione e quello reale si traduce in un puro anticipo/ritardo di flusso finanziario, che comunque, grazie alla possibilità di conguaglio, si annulla nel momento in cui risulta disponibile una lettura per il singolo punto di riconsegna.

Per quanto concerne l’uso dei profili a fini allocativi, l’adozione di profili dinamici che tengano conto, ad esempio, della variazione delle condizioni di temperatura,

consentirebbe di ridurre (ma non di eliminare) il gap tra il dato complessivo misurato presso il city-gate e il dato stimato, introducendo però una notevole complessità gestionale dovuta al fatto che i profili dinamici per essere utilizzabili richiedono la disponibilità in tempi brevi delle variabili che influiscono nella determinazione dei pesi giornalieri. Si rileva come, una volta individuato il valore di tale variabile, il profilo dinamico diventa sostanzialmente un profilo statico. L'adozione di profili di tipo statico comporta una notevole semplificazione gestionale e consente di arrivare a risultati non dissimili nel momento in cui la riconciliazione tra il dato globale misurato presso il city-gate e il dato stimato avviene ripartendo la differenza sui soli consumi che vengono stimati utilizzando i profili che risentono della variabile esogena, ad esempio la variabile termica.

I profili di prelievo standard verranno opportunamente classificati attraverso codici identificativi, in modo tale da consentirne l'immediata individuazione e agevolare gli scambi informativi tra i soggetti deputati al loro utilizzo.

<p><i>Punto di discussione 5. Si condivide la scelta di utilizzare profili di prelievo standard di tipo statico?</i></p>
--

3.6 Criteri per la determinazione dei profili di prelievo standard

Per la costruzione dei profili l'Autorità ritiene che debbano essere utilizzati dati storici di prelievo dei punti di riconsegna, aggregati secondo le variabili significative sopradescritte. I dati storici devono necessariamente riferirsi ad un periodo di tempo significativo sotto il profilo dell'affidabilità, al fine di tener conto della variabilità dei prelievi stessi.

Le imprese di distribuzione sono gli unici soggetti in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla determinazione dei profili di prelievo, poiché le società di vendita, in relazione alla possibilità di sostituzione nella fornitura al cliente finale, spesso hanno una visione dei dati dei punti di riconsegna a far data dall'inizio del rapporto contrattuale con il cliente finale.

In virtù di queste circostanze l'Autorità, per la valorizzazione puntuale dei profili di prelievo, intende avvalersi delle informazioni e delle elaborazioni già effettuate dai soggetti operanti con omogeneità su tutto il territorio nazionale e titolari della gestione di un significativo numero di punti di riconsegna, con l'obiettivo di estendere a tutti gli operatori dati empiricamente verificati e collaudati.

<p><i>Punto di discussione 6. Si ritiene utile che l'Autorità determini i profili di prelievo standard avvalendosi dei dati e delle elaborazioni già effettuate da imprese di distribuzione operanti con omogeneità su tutto il territorio nazionale e titolari della gestione di un significativo numero di punti di riconsegna?</i></p>

4 MODALITA' OPERATIVE DI ASSOCIAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AL PUNTO DI RICONSEGNA

4.1 Associazione del profilo di prelievo standard al punto di riconsegna

L'Autorità intende individuare una metodologia che consenta:

- la determinazione del profilo proprio di ciascun punto di riconsegna attivo alla data di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo dei profili di prelievo standard, coerente con le tipologie di profili definiti dall'Autorità;
- la determinazione del profilo proprio di ciascun punto di riconsegna in caso di nuova attivazione della fornitura o sostituzione nella fornitura;
- la modifica e l'aggiornamento del profilo proprio dei punti di riconsegna.

4.1.1 Determinazione del profilo proprio dei punti di riconsegna attivi alla data di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo dei profili standard

A seguito della pubblicazione da parte dell'Autorità dei profili di prelievo standard si renderà necessaria un'operazione di prima classificazione di tutti i punti di riconsegna attivi, ai quali dovrà essere associato un profilo di prelievo standard e un prelievo annuo, così da determinare il profilo proprio del punto di riconsegna.

Tale operazione dovrà ovviamente essere eseguita entro il termine di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo dei profili standard e comunque secondo le tempistiche che saranno indicate dall'Autorità.

In conformità alle indicazioni contenute nei paragrafi seguenti, l'Autorità ritiene opportuno assegnare la responsabilità di tale operazione all'impresa di distribuzione. Pertanto le società di vendita dovranno provvedere a fornire al distributore i dati necessari all'identificazione del profilo di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna per i quali sono titolari della fornitura (categoria d'uso, classe di prelievo e zona climatica). L'impresa di distribuzione potrà così determinare per ciascun punto di riconsegna il profilo di prelievo standard associato e, unitamente al dato di prelievo annuo che già possiede, il profilo proprio di ciascun punto. A completamento di tale processo l'impresa di distribuzione comunicherà alla società di vendita il profilo di prelievo standard e il consumo annuo associato ad ogni punto di riconsegna.

4.1.2 Determinazione del profilo proprio di ciascun punto di riconsegna in caso di nuova attivazione della fornitura o sostituzione nella fornitura

Per quanto attiene alle nuove attivazioni tale operazione sarà condotta contestualmente e in conformità a quanto previsto dalla disciplina di accesso per attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione.

Sarà onere dell'utente del servizio di distribuzione, all'atto della richiesta di accesso, fornire al distributore i dati necessari per l'identificazione del profilo di prelievo standard da associare al punto di riconsegna, unitamente al prelievo annuo previsto, così da consentire al distributore la determinazione del profilo proprio del punto di riconsegna. Il prelievo annuo previsto sarà determinato per analogia con punti di riconsegna aventi caratteristiche simili. L'impresa di distribuzione comunicherà al

richiedente il profilo di prelievo associato al punto di riconsegna, che unitamente al dato di prelievo annuo consente di determinare il profilo proprio del punto di riconsegna.

In caso di richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, la sostituzione avviene a parità di condizioni caratterizzanti i punti di riconsegna. Anche in questo caso l'impresa di distribuzione comunicherà al richiedente il profilo di prelievo associato al punto di riconsegna, unitamente al prelievo annuo, così da consentire la determinazione del profilo proprio del punto di riconsegna.

4.1.3 Modifica e aggiornamento del profilo proprio dei punti di riconsegna

Al termine di ogni anno termico l'impresa di distribuzione provvederà a sostituire il prelievo annuo associato al punto di riconsegna con il prelievo dell'anno termico appena concluso, determinato in modo univoco in funzione dei dati di lettura acquisiti. Tale nuovo prelievo annuo concorrerà, unitamente al profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, alla determinazione del profilo proprio del punto che verrà utilizzato con l'inizio del nuovo anno termico. Il valore del nuovo prelievo annuo dovrà essere comunicato alla società di vendita, nei termini e con le modalità che verranno definiti dall'Autorità.

Qualsiasi variazione di categoria d'uso o classe di prelievo caratterizzanti un punto di riconsegna, a seguito di variazioni d'utilizzo dello stesso, dovranno essere comunicate dall'utente del servizio di distribuzione all'impresa di distribuzione, che provvederà ad aggiornare il profilo standard associato al punto di riconsegna e a darne comunicazione all'utente stesso.

<i>Punto di discussione 7. Si condividono le modalità gestionali sopra descritte?</i>

4.2 Proprietà e diffusione del dato di prelievo

La proprietà del dato di prelievo, inteso come profilo di prelievo proprio (profilo di prelievo standard associato al consumo di riferimento annuo), è da attribuirsi al cliente finale.

Il distributore e il venditore, che ne sono a conoscenza per motivi gestionali, non possono diffondere tale dato a soggetti terzi per usi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità.

Al fine di promuovere la concorrenza nel segmento della vendita, l'Autorità intende introdurre degli obblighi di diffusione dei dati di prelievo, dal momento che la conoscenza delle modalità di prelievo e dei quantitativi di gas consumato è spesso propedeutica alla formulazione di un'offerta commerciale al cliente finale da parte di altre società di vendita.

In primo luogo l'Autorità ritiene utile la diffusione da parte delle imprese di distribuzione di dati statistici aggregati circa la segmentazione dei punti di riconsegna serviti, in relazione ai profili di prelievo e alle categorie d'uso che saranno codificati. La diffusione di questi dati da parte delle imprese di distribuzione potrà avvenire su richiesta dei soggetti interessati (a titolo non oneroso) o attraverso la pubblicazione periodica nel proprio sito internet, con le modalità e la frequenza che saranno comunque

definiti dall'Autorità. In questo modo gli operatori attivi nel segmento della vendita alla clientela finale potranno reperire in modo agevole informazioni relative a nuovi possibili mercati a cui estendere la propria operatività.

Inoltre l'Autorità intende valutare la fattibilità e l'utilità di introdurre un obbligo posto in carico al distributore relativo alla comunicazione o diffusione dei dati di prelievo relativi al singolo cliente finale. Tali dati dovranno essere raccolti previa acquisizione del consenso del cliente finale e compatibilmente con le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. Laddove il consenso sia richiesto ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, dovrà comunque essere esplicitamente espresso in forma scritta dal cliente stesso e preceduto dall'opportuna informativa che il distributore dovrà dare circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati. Laddove compatibile con le norme vigenti il consenso potrà essere acquisito con modalità di più immediato accesso per il cliente finale, quali i servizi informatici o telefonici usualmente utilizzati per la comunicazione dei dati di consumo.

Nell'ipotesi di introduzione di tale obbligo il distributore sarebbe tenuto alla comunicazione ai soggetti richiedenti dei dati di prelievo relativi a singoli clienti finali che abbiano manifestato il proprio consenso, laddove questo sia richiesto.

Punto di discussione 8. Si condivide l'attribuzione della proprietà del dato di prelievo al cliente finale? Si ritiene utile l'introduzione dell'obbligo a carico delle imprese di distribuzione di rendere pubblici dati aggregati circa la segmentazione dei punti di riconsegna in relazione ai profili di prelievo e alle categorie d'uso che saranno codificati? Con quali modalità? Si ritiene utile l'eventuale introduzione di un obbligo a carico dei distributori di comunicazione e diffusione dei dati di prelievo relativi al singolo cliente finale?

5 REGOLE DI UTILIZZO DEI PROFILI DI PRELIEVO STANDARD E DELLE CATEGORIE D'USO DEL GAS

5.1 Standardizzazione delle regole di utilizzo dei profili

Attualmente i problemi legati alla stima del dato di prelievo non sono determinati solamente dall'eterogeneità dei profili utilizzati dai diversi soggetti, ma anche dalle differenti metodologie di utilizzo dei profili per arrivare alle stime.

Per ovviare al problema, l'Autorità intende anche fornire le regole di utilizzo dei profili di prelievo standard, in relazione alle attività per cui i profili vengono introdotti.

Si specificano di seguito le regole che l'Autorità intende adottare per l'utilizzo dei profili in relazione a:

- fatturazione del servizio di distribuzione;
- processo di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di distribuzione, funzionale all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti di consegna condivisi del sistema di distribuzione.

5.2 Regole di utilizzo dei profili per la fatturazione del servizio di distribuzione

Come già illustrato, ai sensi dell'articolo 24 della deliberazione n. 138/04, i profili di prelievo standard devono essere utilizzati per la fatturazione del servizio di distribuzione, in relazione alla stima dei consumi per i quali non sono disponibili dati di misura. L'impresa di distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile e nella documentazione di fatturazione devono essere riportati i codici identificativi dei punti di riconsegna cui la fattura si riferisce.

In caso di non disponibilità di due letture dei consumi del punto di riconsegna coincidenti con l'inizio e la fine del periodo mensile di fatturazione si rende necessaria la stima del prelievo. L'Autorità intende introdurre la seguente regola, in funzione della disponibilità o meno di una lettura nell'arco del periodo mensile di fatturazione.

- se non è disponibile una lettura nell'arco del periodo mensile di fatturazione: in questo caso si rende necessario stimare il prelievo relativo all'intero mese di fatturazione. A tal fine l'impresa di distribuzione utilizza il profilo proprio del punto di riconsegna, ossia utilizza il prelievo annuo del punto di riconsegna, lo ripartisce nel mese di fatturazione utilizzando i pesi giornalieri corrispondenti del profilo di prelievo standard e determina il quantitativo mensile stimato di gas riconsegnato;
- se è disponibile una lettura nell'arco del periodo mensile di fatturazione: in questo caso si rende necessario conguagliare quanto già fatturato e stimare il prelievo relativo alla frazione di mese di fatturazione successiva alla data dell'ultima lettura disponibile. L'impresa di distribuzione determina la differenza tra l'ultima lettura disponibile e la lettura di fine periodo mensile precedente; a tale differenza (anche negativa in caso di precedente sovrastima) aggiunge la stima calcolata utilizzando il profilo proprio del punto di riconsegna, ossia utilizzando il prelievo annuo del punto di riconsegna, ripartito nei giorni del mese successivi all'ultima lettura disponibile.

Per le attivazioni o le sostituzioni nella fornitura ai clienti finali nel corso del mese, grazie alla scansione giornaliera dei profili di prelievo standard, sarà possibile il superamento degli attuali criteri approssimati, quali il pro quota die, andando a stimare il quantitativo di gas riconsegnato in funzione dei pesi percentuali giornalieri relativi agli effettivi giorni oggetto di stima.

Come si evince dalla regola sopra descritta, si perviene alla stima del gas riconsegnato, ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, senza considerare il dato relativo al gas consegnato al city-gate, con l'implicazione che il volume di gas complessivamente fatturato si discosterà dal dato misurato al city-gate. Ciò deriva, da un lato, dall'assenza di un'operazione di ripartizione di tale differenza sui consumi stimati e, dall'altro, dall'adozione di profili di tipo statico. Questa circostanza ha comunque un impatto minimo, in quanto la stima ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione ha influenza solo sull'andamento temporale dei flussi di cassa, dal momento che ciascuna fattura emessa a seguito di una lettura effettiva provvede a conguagliare quanto precedentemente fatturato. Infatti la tariffa di distribuzione è per sua natura invariante durante l'anno termico. Ciò implica che errori per sovrastima o sottostima dei consumi si traducono in un puro anticipo o ritardo finanziario, che si annulla all'atto dell'esecuzione di una lettura effettiva.

Punto di discussione 9. Si condivide la regola di utilizzo dei profili di prelievo standard sopra illustrata, ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione?

5.3 Regole di utilizzo dei profili ai fini del processo di allocazione dei quantitativi di gas

5.3.1 Attuale assetto regolatorio

L'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto consente di determinare per ciascun operatore, qualificato come fornitore alla cabina REMI, la quota di gas consegnato di propria competenza, per una definizione e regolazione delle partite economiche relative.

Tale processo prevede uno scambio informativo tra le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto, così da consentire l'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto a partire dall'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di distribuzione.

L'attuale assetto regolatorio prevede alcune disposizioni transitorie:

- la facoltà, introdotta dalla deliberazione n. 249/05, di applicare limitatamente all'anno termico 2005-2006 criteri di stima dei dati semplificati, per consentire, alle imprese di distribuzione non ancora in grado di attivare meccanismi automatici di stima, un adeguato periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi;
- l'utilizzo della ripartizione tra prelievi per uso civile e prelievi per altri usi al fine di consentire la profilazione giornaliera, da utilizzarsi fino alla pubblicazione dei profili di prelievo standard da parte dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della deliberazione n. 138/04.

Allo scadere delle disposizioni transitorie il processo di allocazione prevede che l'impresa di distribuzione debba, in primo luogo, comunicare i dati relativi alla mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna della rete di distribuzione, vale a dire i dati identificativi degli utenti del servizio di distribuzione e dei relativi soggetti fornitori, oltre alle regole di ripartizione delle disponibilità di gas, in presenza di più soggetti fornitori (percentuale o rank). In secondo luogo, debba comunicare i quantitativi di gas allocati agli utenti del servizio di distribuzione. A tal fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della deliberazione n. 138/04, il distributore deve determinare e comunicare al trasportatore, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, le seguenti informazioni aggregate per ogni utente del servizio di distribuzione e per ogni punto di riconsegna della rete di trasporto:

- il totale giornaliero dei prelievi misurati;
- il totale giornaliero dei prelievi stimati.
- il totale mensile dei prelievi basati su misure;
- il totale mensile dei prelievi stimati.

Inoltre deve comunicare i dati mensili o giornalieri immessi a proprio titolo.

I dati trasmessi devono essere dettagliati per categoria d'uso (e quindi per profilo di prelievo standard). A titolo esemplificativo il distributore deve comunicare, per ogni punto di consegna, i seguenti dati:

- utente U1
 - totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - totale giornaliero dei prelievi stimati;
 - profilo di prelievo standard P₁;
 - *totale mensile dei prelievi basati su misure;*
 - *totale mensile dei prelievi stimati;*
 - ...
 - profilo di prelievo standard P_M;
 - *totale mensile dei prelievi basati su misure;*
 - *totale mensile dei prelievi stimati;*
- ...
- utente UN
 - totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - totale giornaliero dei prelievi stimati;
 - profilo di prelievo standard P₁;
 - *totale mensile dei prelievi basati su misure;*
 - *totale mensile dei prelievi stimati;*
 - ...
 - profilo di prelievo standard P_M;
 - *totale mensile dei prelievi basati su misure;*
 - *totale mensile dei prelievi stimati;*

con N = numero degli utenti del servizio di distribuzione e M = numero di profili di prelievo codificati. Si evidenzia come la complessità del flusso informativo sia correlata alla numerosità dei profili di prelievo standard definiti.

Ai sensi dell'articolo 20 della medesima delibera il trasportatore, ricevuti i dati, provvede a determinare i quantitativi di gas riconsegnati giornalmente da ogni utente del servizio di trasporto, con le seguenti modalità:

- a) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, al netto del quantitativo immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo, e la somma dei dati comunicati dal distributore e la ripartisce in proporzione tra i prelievi stimati dei diversi utenti;
- b) provvede alla profilazione giornaliera dei dati mensili, utilizzando i profili di prelievo standard;

- c) determina le quantità mensili di competenza di ciascun utente del servizio di trasporto, attraverso un percorso “bottom-up” a partire dal dato allocato per utente del servizio di distribuzione, ricondotto al soggetto di competenza mediante la “mappatura” dei rapporti commerciali.

5.3.2 Possibili modifiche al processo di allocazione in seguito all'introduzione dei profili di prelievo

In considerazione al fatto che la variabilità del quantitativo di gas naturale consegnato al city-gate è correlata alla variabilità termica, l'Autorità propone di modificare parzialmente l'articolo 20 della deliberazione n.138/04, introducendo il criterio secondo cui la differenza tra il quantitativo rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto e la somma dei dati comunicati dal distributore sia ripartita in proporzione solo tra i prelievi stimati dei punti di riconsegna con categoria d'uso termica o mista, dal momento che il prelievo dei restanti punti di riconsegna risulta indipendente dalle condizioni climatiche.

Punto di discussione 10. Si condivide il criterio secondo cui la differenza tra il quantitativo rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto e la somma dei dati comunicati dal distributore sia ripartita in proporzione solo tra i prelievi stimati dei punti di riconsegna della rete di distribuzione con categoria d'uso influenzata dalle condizioni climatiche?

Inoltre, come già accennato, l'introduzione dei profili di prelievo standard comporta, inevitabilmente, una complicazione del flusso informativo tra distributore e trasportatore, tanto più gravosa quanto più numerosi saranno i profili di prelievo standard introdotti.

Una soluzione al problema proposto si ravvisa nel fatto che, a seguito dell'introduzione dei profili con scansione giornaliera, il distributore sarà in grado di determinare agevolmente i dati giornalieri di stima. Inoltre, la richiamata deliberazione n. 249/05 prevede già attualmente la possibilità che i distributori comunichino al trasportatore dati stimati giornalieri. In questo modo il flusso informativo ai fini allocativi potrebbe essere notevolmente ridotto in quanto si perde la necessità di comunicare i quantitativi stimati suddivisi per categoria d'uso, non essendo più necessaria l'operazione successiva di profilatura giornaliera del dato mensile.

Sarà sufficiente, da parte del distributore, la sola comunicazione delle seguenti informazioni, aggregate per ogni punto di riconsegna della rete di trasporto e per ogni utente del servizio di distribuzione:

- il totale giornaliero dei prelievi non oggetto di ripartizione della differenza rispetto al dato misurato al city-gate (prelievi misurati + prelievi stimati non oggetto di ripartizione);
- il totale giornaliero dei prelievi stimati oggetto di ripartizione della differenza rispetto al dato misurato al city-gate.

A titolo esemplificativo il distributore dovrebbe comunicare, per ogni punto di riconsegna della rete di trasporto, i seguenti dati:

- utente U1
 - totale giornaliero dei prelievi non oggetto di ripartizione della differenza rispetto al dato misurato al city-gate;
 - totale giornaliero dei prelievi stimati oggetto di ripartizione della differenza rispetto al dato misurato al city-gate;
- ...
- utente UN
 - totale giornaliero dei prelievi non oggetto di ripartizione della differenza rispetto al dato misurato al city-gate;
 - totale giornaliero dei prelievi stimati oggetto di ripartizione della differenza rispetto al dato misurato al city-gate;

con N = numero degli utenti del servizio di distribuzione.

Il processo di allocazione agli utenti del servizio di trasporto verrebbe poi completato dal trasportatore, il quale dovrebbe:

- a) determinare il totale giornaliero allocato per ogni utente del servizio di distribuzione come somma di:
 - totale giornaliero non oggetto di ripartizione (comunicato dal distributore);
 - totale giornaliero stimato oggetto di ripartizione (comunicato dal distributore);
 - ulteriore addendo derivante dalla ripartizione proporzionale della differenza tra il dato relativo al gas consegnato al city-gate e i quantitativi comunicati dal distributore. A questo proposito risulta evidente la possibilità di utilizzare, laddove disponibile, il dato giornaliero di misura al city-gate. Si evidenzia che è intenzione dell’Autorità promuovere l’adeguamento tecnologico degli strumenti di misura al fine di garantire la misura con dettaglio giornaliero presso tutti i city-gates.

In dettaglio:

- per le cabine REMI che consentono la misura con dettaglio giornaliero, tale ulteriore addendo sarebbe determinato come differenza tra la misura giornaliera del gas transitato in cabina e la somma dei volumi del giorno comunicati dal distributore, ripartita in proporzione ai valori del totale giornaliero stimato oggetto di ripartizione;
 - transitoriamente, per le cabine REMI che forniscono il dato di misura con dettaglio solo mensile, tale ulteriore addendo sarebbe determinato come differenza tra la misura mensile del gas transitato in cabina e la somma dei volumi di tutti i giorni del mese comunicati dal distributore, ripartita in proporzione ai valori del totale giornaliero stimato oggetto di ripartizione.
- b) determinare le quantità mensili di competenza di ciascun utente del servizio di trasporto, attraverso un percorso “bottom-up” a partire dal dato allocato per utente del servizio di distribuzione, ricondotto al soggetto di competenza mediante la “mappatura” dei rapporti commerciali.

Secondo quanto descritto l'allocazione avverrebbe su un regime temporale giornaliero: prelievi misurati e stimati giornalieri e misura del quantitativo di gas consegnato al city-gate con dettaglio giornaliero.

Punto di discussione 11. Si condividono le modifiche proposte al processo di allocazione, che prevedono che il distributore comunichi al trasportatore solo dati con scansione giornaliera e che si utilizzi il dato giornaliero rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto?

Un'ulteriore semplificazione dell'intero processo potrebbe derivare dall'attribuzione della responsabilità dell'attività sopra descritta al punto a), concernente la ripartizione della differenza tra il quantitativo rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto e la somma dei dati comunicati dal distributore, direttamente al distributore stesso, che potrebbe pervenire al dato allocato giornaliero per ciascuno dei suoi utenti, riconciliato con il valore misurato al city-gate. Tale dato verrebbe poi comunicato unitamente alla mappatura al trasportatore.

Il processo di allocazione agli utenti del servizio di trasporto verrebbe poi completato dal trasportatore, il quale dovrebbe determinare le quantità mensili di competenza di ciascun utente del servizio di trasporto, attraverso un percorso "bottom-up" a partire dal dato allocato per utente del servizio di distribuzione, ricondotto al soggetto di competenza mediante la "mappatura" dei rapporti commerciali.

Si evidenzia come, qualora la ripartizione della differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il punto di consegna e la somma dei prelievi misurati e stimati dei punti di riconsegna della rete di distribuzione venisse effettuata dal distributore a livello di singolo punto di riconsegna, il dato ottenuto potrebbe essere utilizzato anche ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in alternativa a quanto proposto al capitolo 5, paragrafo 2. Si ricorda infatti che la fatturazione deve essere dettagliata per punto di riconsegna.

Punto di discussione 12. Si condividono le modifiche proposte con riferimento all'attribuzione della responsabilità della ripartizione della differenza tra il quantitativo rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto e la somma dei dati stimati direttamente al distributore? Si ritiene utile effettuare tale ripartizione a livello di singolo punto di riconsegna, in modo tale che il risultato sia funzionale anche alla fatturazione del servizio di distribuzione?

6 UTILIZZO DEI PROFILI DI PRELIEVO STANDARD DA PARTE DELLE SOCIETA' DI VENDITA

L'articolo 6 della delibera n. 229/01 prevede che fra una lettura (o autolettura) e quella successiva le società di vendita possano fatturare sulla base dei consumi presunti, stimati in relazione ai consumi storici del cliente. Le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

Ai fini della profilazione giornaliera dei consumi, utile anche in caso di variazione tariffaria, la delibera n. 229/01 prevede l'adozione di un profilo convenzionale costante, che attribuisce consumi identici in ogni giorno nel periodo compreso tra una variazione tariffaria e quella successiva.

Tali modalità di calcolo determinano e determineranno sistematici disallineamenti tra quanto viene fatturato dall'impresa di distribuzione alla società di vendita e quanto fatturato da quest'ultima al cliente finale.

L'Autorità propone di introdurre l'obbligatorietà di utilizzo dei profili di prelievo standard anche per la generazione delle stime necessarie alla emissione di fatture stimate ai clienti finali nei periodi compresi fra una lettura (autolettura) e quella successiva, qualora tali clienti rientrino tra quelli a cui si applica la delibera n. 229/01.

Per quanto concerne invece le stime di consumo necessarie alla programmazione dell'attività di trasporto, l'Autorità ritiene che tale attività debba essere condotta in modo autonomo e secondo criteri propri di ciascuna società di vendita, in relazione al fatto che i codici di rete pongono comunque in carico agli utenti del servizio di trasporto opportune penali in caso di disequilibrio.

Ciò non toglie che le società di vendita possano liberamente avvalersi dei profili di prelievo standard nell'esercizio di tale attività.

Punto di discussione 13. Si ritiene utile che le società di vendita debbano obbligatoriamente utilizzare i profili di prelievo standard per la generazione delle stime necessarie alla fatturazione al cliente finale, almeno relativamente ai clienti a cui si applica la delibera n.229/01?

7 MODALITA' DI ENTRATA IN VIGORE

L'Autorità, consapevole dell'impegno necessario agli operatori per l'adozione dei profili di prelievo standard intende prevedere un congruo periodo tra la loro pubblicazione e l'entrata in vigore dell'obbligatorietà d'uso di tali strumenti.

Per tale motivo l'Autorità intende pubblicare i profili di prelievo standard entro la fine di settembre 2006 e propone di renderne obbligatorio l'utilizzo a partire dall'anno termico 2007/08. L'Autorità definirà un calendario degli adempimenti a carico dei soggetti interessati al fine di prevenire possibili problemi gestionali al sistema, specie per quanto concerne il processo allocativo, e garantire il rispetto delle scadenze proposte.

Nel periodo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore dell'obbligatorietà d'uso dei profili di prelievo standard l'Autorità prevede di mantenere anche per l'anno termico 2006/07 le disposizioni transitorie contenute negli articoli 28, comma 2, e 31, comma 8 della deliberazione n. 138/04.

Punto di discussione 14. Si ritiene adeguata la tempistica proposta?